REGOLAMENTO (CEE) N. 2649/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1986

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e sacchetti da imballaggio della categoria di prodotti n. 33 (codice 40.0330), originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per i sacchi e sacchetti da imballaggio il massimale è fissato a 15,2 t ; che alla data del 18 agosto 1986 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 30 agosto 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Malaysia :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0330	33	ex 51.04 A		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali, continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.05) :
				A. Tessuti di fibre tessili sintetiche :
		ex 62.03 B II		Sacchi e sacchetti da imballaggio :
				B. di tessuti di altre materie tessili :
				II. altri :
			51.04-06	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza
			62.03-51, 59	Sacchi di tessuti fabbricati con lamette o forme simili

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 107.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione